



Nota informativa n. 48 del 1/12/2020

Da società di mutuo soccorso ad APS. È ancora possibile?

Il quesito arriva sul tavolo del Ministero del Lavoro che prontamente risponde con la [Nota n. 12411 del 16 novembre 2020](#).

Cosa sono le società di mutuo soccorso?

Le società di mutuo soccorso non hanno finalità di lucro e perseguono finalità di interesse generale di natura mutualistica (verso i soci) e solidaristica (verso alcune categorie di persone non socie previste dalla legge, precisamente i familiari conviventi dei soci), sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà (art. 118, comma 4, della Costituzione), attraverso l'esclusivo svolgimento verso i soci ed i loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni sociosanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente (es: la gestione di cliniche, ambulatori, case di riposo);

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni (es: la somministrazione di farmaci);

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti (es: copertura spese funerarie);

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche (es: fornire ai soci l'attrezzatura per lavorare, dare aiuti economici in momenti di crisi, convenzioni per garantire ai soci l'accesso a beni/servizi a convenzioni migliori sul mercato, concessione di prestiti nei limiti di legge);

e) attività di carattere educativo o culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici (es: organizzazione di corsi, gestione di biblioteche, istituzione di borse di studio, organizzazione di attività ricreative, turistiche, sportive).

Queste società non possono svolgere attività diverse da quelle previste dagli artt. 1 e 2 della Legge n.3818/1886 e non possono in nessun caso svolgere attività di impresa, pena la perdita della qualifica di società di mutuo soccorso, la cancellazione dal Registro delle imprese e dall'Albo delle società cooperative. Parliamo quindi di "società senza impresa".

Esse vivono, quindi, esclusivamente dei conferimenti e dei contributi dei soci e degli eventuali frutti di questi.

Cosa dice il Codice del Terzo Settore rispetto alle società di mutuo soccorso?

L'art. 43 prevede che *"le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni"*



del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1986 n. 3818, il proprio patrimonio".

Il Ministero chiarisce che il termine dei tre anni deve intendersi perentorio, non è in alcun modo collegato al funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Decreto che definisce il funzionamento (DM 15/9/2020) tra l'altro specifica all'art. 12 che *"Gli enti costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1986, n.3818, che, esistenti alla data di entrata in vigore del Codice si trasformino entro il termine di cui all'art. 43 del Codice (quindi che abbiano provveduto entro il 7/8/2020) in associazioni e che entro il medesimo termine richiedano l'iscrizione al RUNTS (che a tale data però non era, come non è ora, operativo), non sono tenuti alla devoluzione del patrimonio qualora la richiesta di iscrizione delle associazioni risultanti sia accolta. Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili anche nel caso in cui gli enti originari non abbiano adempiuto all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179".*

Cosa succede alla società di mutuo soccorso che abbia modificato lo statuto e abbia presentato alla Regione richiesta di iscrizione nel Registro delle APS ma abbia ricevuto un diniego perché la Regione chiede requisiti non previsti dal Codice del Terzo Settore come l'anno di attività?

Il Ministero ricorda che fino all'operatività del RUNTS ai fini della iscrivibilità nel registro delle APS si applicano le norme previgenti ma, si legge nella nota, "è auspicabile che le Regioni intendano ragionevolmente adottare una prassi interpretativa volta ad agevolare gli enti impegnati nel percorso di adeguamento qualora una eccessiva rigidità nell'applicazione della normativa di riferimento possa comportare conseguenze contrarie a quelle previste dal legislatore", evidenziando come la richiesta dell'anno di attività "potrebbe comportare l'obbligo di devoluzione o nel migliore dei casi far venire meno la competenza dell'amministrazione incaricata della vigilanza sulle società di mutuo soccorso senza sottoporre contestualmente l'ente ad alcuna forma di controllo".

2

Cosa succede alla società di mutuo soccorso che non ha ancora provveduto a modificare lo statuto per qualificarsi come associazione di promozione sociale o come ETS?

Le società di mutuo soccorso che non hanno modificato lo statuto continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso.

Cosa succede se la società di mutuo soccorso decide di modificare ora lo statuto?

Il termine per accedere al beneficio di non devolvere il patrimonio è ormai spirato. La società di mutuo soccorso può decidere di trasformarsi in APS o altro ente del Terzo settore MA DEVE devolvere il patrimonio così come previsto dalla disciplina speciale in materia di Società di Mutuo Soccorso.



Lo stesso art. 22 del DM 15/9/2020 prevede in via generale che *“La migrazione in altra sezione non comporta effetti ai sensi della devoluzione del patrimonio”* ma tale principio *“non si applica:*

- a) alle imprese sociali costituite in forma di cooperativa, ivi incluse le cooperative sociali;*
- b) alle società di mutuo soccorso successivamente al periodo di cui all'art. 43 del Codice, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 3 del presente decreto”.*